

REGIONE DEL VENETO



ULSS6
EUGANEA

Regione del Veneto

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

**“CESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLE FERIE MATURATE
DAI DIPENDENTI DELL’AZIENDA u.L.S.S. N. 6 ‘EUGANEA’ A
FAVORE DI COLLEGHI, AL FINE DI CONSENTIRE A QUESTI
ULTIMI DI ASSISTERE I FIGLI MINORI CHE NECESSITANO DI
CURE COSTANTI A CAUSA DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI
SALUTE (C.D. FERIE SOLIDALI) ”**

COMPARTO SANITA'

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. DEL COMPARTO
PREINTESA

Il giorno 06.10.2017, si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della contrattazione decentrata di livello aziendale ex art. c. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Sanità – 19.4.2004.


ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dell'Area del Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nell'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 che prevede, fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito le ferie da loro maturate ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro..
3. Poiché l'applicazione della normativa sulla cessione delle ferie, con l'introduzione dell'istituto delle "ferie solidali", costituisce un importante strumento sia a beneficio dei dipendenti bisognosi di giustificativi di assenza in numero superiore rispetto a quello contrattualmente previsto per assistere figli minori in particolari condizioni di svantaggio, sulla base della solidarietà tra colleghi, sia nell'ottica del miglioramento del benessere organizzativo aziendale, si ritiene di dare attuazione dal 1 gennaio 2018, per quanto concerne l'istituto delle ferie, a quanto previsto dal succitato art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015, nelle more della stipula del succitato relativo Contratto Collettivo Nazionale..

ART. 2- DEFINIZIONE DELLE FERIE CEDIBILI

1. La cessione volontaria di ferie è consentita con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane stabilito dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, al fine di assicurare il diritto alle ferie costituzionalmente garantito e irrinunciabile, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione Italiana.
2. Pertanto, la cessione delle ferie potrà avere ad oggetto soltanto i giorni contrattualmente previsti, eccedenti il periodo minimo legale di ferie, rispettivamente 20 o 24 giorni a seconda dell'articolazione settimanale di lavoro su 5 o 6 giorni, finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche spese nelle prestazione lavorativa. Rientrano in questa fattispecie, pertanto, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 o 24 giorni, o quelle maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d'anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all'anno.
3. Le ferie, nei limiti di cui al comma precedente, potranno essere cedute soltanto a titolo gratuito e nei confronti di lavoratori dipendenti.

pagina 2 di 5



4. La cessione delle stesse sarà condizionata da un obiettivo di scopo: quello di consentire l'assistenza di figli minorenni che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure continue e costanti.
5. La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

ART. 3 – MODALITA' RICHIESTA DI "FERIE SOLIDALI"


1. Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui al comma 3, art. 1, del presente Accordo, possono inoltrare alla Struttura Complessa "Risorse Umane", la richiesta, reiterabile, di utilizzo di "ferie solidali", per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sulla intranet aziendale.
2. Allo specifico modulo, protocollato nel riservato, deve essere allegata la certificazione, da parte di una struttura sanitaria pubblica, comprovante lo stato di necessità del minore di cure costanti con assistenza da parte del genitore richiedente.
3. E' facoltà del richiedente allegare alla richiesta di cui al precedente comma 1, l'apposita modulistica, pubblicata sulla intranet aziendale, di cessione a titolo gratuito dei giorni di ferie specificati da parte di colleghi coinvolti in prima istanza direttamente dall'interessato, per un massimo complessivo di 30 giorni.
4. La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 4- PUBBLICIZZAZIONE RICHIESTA DI FERIE SOLIDALI

1. Nel caso in cui il dipendente in condizioni di necessità presenti la richiesta di utilizzo di 'ferie solidali*' senza avvalersi della facoltà prevista dal precedente art. 3, comma 3, la stessa verrà resa nota al personale dell'area del comparto dalla Struttura Complessa Risorse Umane tramite pubblicazione sul sito intranet istituzionale, in forma rigorosamente anonima con riferimento al solo numero di protocollo riservato assegnato alla domanda, con invito all'adesione su base volontaria.
2. I dipendenti del comparto - nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della notizia sul sito intranet aziendale - possono comunicare la loro adesione volontaria alla richiesta, tramite compilazione dell'apposito modulo pubblicato sulla intranet aziendale, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

ART. 5 - RICONOSCIMENTO DELLE FERIE SOLIDALI

1. Sulla base delle disponibilità pervenute allegate alla richiesta di "ferie solidali" o al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta - nel caso di pubblicizzazione della stessa - una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si provvederà, senza distinzione in base alla categoria economica e giuridica dei donatori e del beneficiario dell'area del comparto, alla totalizzazione dei giorni di ferie ceduti - sulla base dell'ordine di arrivo delle disponibilità nel secondo caso - per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle giornate aggiuntive sul cartellino del dipendente bisognoso.



2. Per il rigoroso rispetto dell'anonimato, tali ferie aggiuntive non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come istituto solidale.
3. Adeguata comunicazione scritta verrà inviata sia al dipendente bisognoso, sia ai dipendenti che hanno dichiarato la loro adesione, nel caso di utilizzo dei giorni offerti.
4. Una volta che le ferie aggiuntive siano entrate nella disponibilità del lavoratore bisognoso, la collocazione temporale della fruizione delle ferie cedute andrà concordata con il proprio Responsabile, salvaguardando la continuità assistenziale

ART. 6 DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo sarà applicato a far tempo dal 1° gennaio 2018 e avrà validità fino alla sottoscrizione di un successivo Accordo aziendale in materia.

ART. 7 -CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO

All'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale tra ARAN e Organizzazioni Sindacali dell'area del comparto, le parti si incontreranno per discutere ed armonizzare le nuove disposizioni con quelle previste nel presente Accordo.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'applicazione del presente Accordo non comporterà oneri aggiuntivi per l'Azienda.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo aziendale, si rimanda alla vigente normativa in materia.

Letto, Confermato, Sottoscritto.

per l'Amministrazione

Il Direttore Generale
(Dott. Domenico Scibetta)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Patrizia Benini)

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Paola Bardasi)

per la R.S.U. Aziendale

(vedi foglio firma)

per le OO.SS.

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

[Handwritten signatures in blue ink for FP CGIL, CISL FP, and UIL FPL]

[Handwritten signature in blue ink]

Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari
(Dott.ssa Daniela Carraro)



FIALS

FSI

Il Direttore del
Servizio Personale
(Dott.



NURSING UP





Padova, 23/10/2017

**Accordo sindacale cessione ferie
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA**

Padova, 23/10/2017

RSU AZIENDA ULSS 6 EUGANEA:

RSU EX ULSS 15









Cognome Nome	Firma per la sottoscrizione dell'accordo
Andreatta Gianpaolo	
Arzenton Elena	
Basso Graziano	
Bernardello Marina	
Bevilacqua Leonildo	
Birollo Lorella	
Capon Alessandra	
Carraro Enzo	
Coletto Elena	
Coletto Morena	
De Toni Michela	
Ertolupi Elvi	
Fanelli Luigi Sante	
Fassina Massimo	
Fedrizzi Alessandra	
Ferrante Michele	
Franco Valentina	
Lazzaron Daniela	
Mazzuccato Antonio	
Megna Raffaella	
Mistro Giulio	
Pandin Carmela Dina	
Pavan Roberta	
Poggiana Lucia	
Polato Claudia	
Rossato Paolo	
Scapolo Sandro	
Spiga Federico	
Tommasin Sara	
Totti Orietta	
Trevisan Paola	
Zoccarato Arianna	

Accordo sindacale cessione ferie
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA

Padova, 23/10/2017

RSU AZIENDA ULSS 6 EUGANEA:

RSU EX ULSS 16



Cognome Nome	Firma per la sottoscrizione dell'accordo
Boldrin Monica	
Cavalletto Moreno	
Celano Elisa	
Da Boit Aldo	
Dainese Graziano	
Destro Roberta	
Fassina Oriana	
Galeazzo Lorenzo	
Gobbi Giorgio	
Leorin Daniela	
Lissandron Michele	
Maniero Antonio	
Marchioro Giuseppe	
Marega Michelangelo	
Marin Gabriele	
Mazzucato Luisa	
Mengato Marco	
Moretti Gianpaolo	
Pasto' Andrea	
Petracin Nicola	
Pinton Paola	
Pugliese Maria	
Spada Francesco	
Stella Massimo	
Tognazzo Stefano	
Turato Fabio	
Vicario Serena	
Violatto Paolo	
Yllu Soto Karina Noemi	
Zagolin Vittorino	
Zanon Elena	

Accordo sindacale cessione ferie
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA

Padova, 23/10/2017

RSU AZIENDA ULSS 6 EUGANEA:

RSU EX ULSS 17

Cognome Nome	Firma per la sottoscrizione dell'accordo
Bernardinello Francesco	
Baratto Nicola	
Buson Filippo	
Caponnetto Santa	
Carturan Loretta	
Celon Roberto	
Cogo Carlo	
De Togni Lorenzo	
Fornasiero Federica	
Galante Tiziano	
Iacovino Vincenzo	
Magrini Michele	
Manfrin Nadia	
Mazzon Luca Coordinatore	
Paganizza Lodovico	
Ravarotto Cristian	
Salmistraro Sandra	
Sieve Luigino	
Tassetto Tiziana	
Ventre Mariagrazia	
Venturi Luciano	
Verza Ferruccio	
Viola Beatrice	
Zappa Lorena	